

RICORSO nell'interesse dell'avv. **Vitaliano D'Alessandro** (cod. fisc.

), nato a il , rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc.), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), in persona del legale rapp.te p.t., e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ NEI CONFRONTI di avv. Ottavia Locatelli, presso indirizzo pec o.locatelli@avvocatinocera-pec.it,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: **A)** della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 06.12.2022 e ss.mm.ii., recante «*Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116*», nella parte in cui approvava lo schema di bando ed i criteri di selezione; **B)** del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1), nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza (art. 4, co. 2, lett.a); **C)** della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 29.05.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli; **D)** delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.11.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 23.08.2025) nonché nella seduta del 19.02.2025 (pubblicata sul portale istituzionale in data 10.09.2025), recanti ulteriori scorrimenti della graduatoria de qua per l'ammissione al tirocinio relativo ai posti disponibili presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli; **E)** della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 29.05.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Procida; **F)** delle graduatorie provvisorie pubblicate in data 30.05.2023; **G)** delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate nella seduta del 17.12.2025 (pubblicate sul portale istituzionale in data 13.01.2026), recanti le nomine quali giudici onorari presso gli Uffici del giudice di pace di Napoli e di Procida in seguito della valutazione di idoneità conseguita all'esito del tirocinio;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo svolgimento delle funzioni ed utilmente collocata nelle relative graduatorie.

FATTO

Il dott. Vitaliano D'Alessandro è un avvocato iscritto al libero foro presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli sin dal 08.03.2011 (**doc. 1**) che esercita in modo continuativo la professione legale presso il distretto di appartenenza.

Con istanza regolarmente trasmessa (**doc. 2**), siccome munito dei requisiti di partecipazione, egli chiedeva di essere ammesso alla selezione indetta dal Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati onorari del Consiglio giudiziario con bando pubblicato in G.U. n. 28 del 11.04.2023 (**doc. 3**) per l'ammissione al tirocinio ai fini della

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

nomina a giudice onorario di pace, concorrendo per i posti disponibili presso gli Uffici del Giudice di pace di Napoli, Napoli Nord e Casoria.

La *lex specialis*, invero, recepiva integralmente la disciplina ed i parametri di valutazione dettati dalla delibera adottata dal Consiglio Superiore di Magistratura nella seduta del 06.12.2022 in assoluta conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116, a mente del quale «*In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea*».

Come noto, ma la questione sarà affrontata *funditus* nei motivi di ricorso, la norma in parola è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui limita irragionevolmente la valorizzazione dell'esperienza professionale dei candidati stabilendo un tetto massimo per la valutazione dell'anzianità di esercizio effettivamente maturata.

Con sentenza n. 213 del 02.12.2025 (pubblicata in G.U. in data 31.12.2025), infatti, la Corte costituzionale ha rilevato la violazione dei principi e dei criteri direttivi sanciti dalla L. 28.04.2016 n. 57, con particolare riguardo all'art. 2, co. 3, lett. c), nella parte in cui stabiliva espressamente che nell'esercizio della delega il Governo dovesse prevedere che «*a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica*».

La richiamata pronuncia interveniva nelle more del completamento della procedura selettiva, e, quindi, durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, non essendo state ancora disposte le nomine né tanto meno formalizzati gli incarichi.

In precedenza, era accaduto che, con delibere adottate nella seduta del 20.03.2024 (pubblicate sul portale istituzionale in data 29.05.2024, **doc. 4**), il Consiglio Superiore della Magistratura aveva approvato l'elenco graduato dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio con riferimento ai posti disponibili presso l'Ufficio del Giudice di pace di Napoli (pratica num. 65/CV/2024), ove il ricorrente risultava utilmente collocato alla

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

posizione n. 53 quale “riservista”, potendo accedere un numero di interessati pari al numero di posti banditi aumentato della metà ed arrotondato all’unità superiore (quindi 60).

La formulazione dei suddetti elenchi, tuttavia, era chiaramente inficiata da un oggettivo vizio di illegittimità, poi riscontrato dalla Corte costituzionale, dal momento che, in stridente contrasto con i principi di buon andamento e di reclutamento meritocratica, non era stata interamente valutata l’anzianità professionale maturata dai candidati.

Al riguardo, mette conto evidenziare che, nelle graduatorie provvisorie pubblicate in data 30.05.2023, l’avv. D’Alessandro (domanda n. 38679) era risultato collocata alla posizione n. 134 nella graduatoria di Napoli (**doc. 5**) con il punteggio complessivo pari a n. 3650 pt. in ragione del titolo preferenziale in suo possesso, costituito appunto dall’esercizio delle funzioni di avvocato per la durata di almeno dieci anni.

Orbene, come si evince dal suddetto elenco, **il ricorrente era stato scavalcato da numerosi candidati che, pur avendo minore anzianità di iscrizione all’Albo (doc. 6), avevano tuttavia beneficiato ingiustamente dell’applicazione di un criterio del tutto residuale, ossia la minore età anagrafica.**

A seguito di alcune rinunce e decadenze, poi, l’Amministrazione resistente procedeva ad ulteriori scorrimenti della graduatoria relativa ai posti di Napoli, come da delibere del 20.11.2024 (**doc. 7**) e del 19.02.2025 (**doc. 8**), giungendo ad individuare quale ultimo candidato ammesso al tirocinio, l’avv. Annunziata Sommesse, più anziano del ricorrente e con minore esperienza professionale (**doc. 9**).

Ad ogni modo, **l’avv. D’Alessandro espletava il previsto periodo di tirocinio e, al termine dell’attività formativa, conseguiva l’idoneità stante il parere favorevole espresso dal competente Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli,** non consegnato ma richiesto mediante istanza di accesso agli atti *ex lege* 241/1990 (**doc. 10**), non ancora evasa.

Infine, accadeva che, con delibera del 17.12.2025 (pubblicata in data 13.01.2026, **doc. 11**), il Consiglio Superiore della Magistratura, previa verifica in ordine al possesso dei

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

requisiti di ammissione, disponeva la nomina dei candidati idonei utilmente collocati nelle graduatorie impugnate ancorché oggettivamente inficiate da manifesti vizi di legittimità in quanto formate sulla base di criteri dettati da una norma ormai espunta dall'ordinamento.

Sul punto, occorre considerare che **la corretta valutazione dell'anzianità professionale senza il limite dei 10 anni avrebbe portato il ricorrente a figurare sicuramente tra i candidati legittimati ad ottenere l'incarico presso le sedi opzionate nella domanda di partecipazione.**

Ed infatti il ricorrente figura alla posizione n. 43 della graduatoria relativa ai posti di Napoli ed è preceduto da ben 16 candidati (Ottavia Locatelli, Anna Lambiase, Mara Maiello, Mariangela Cignarella, Raffaele Sparagna, Rosanna Iannantuono, Federica Siciliano, Angela Cinque, Veronica D'Auria, Giuseppe Rubino, Felice Sorrentino, Giovanni Lorenzo Vocino, Velia Gallo, Ulderico Di Bello, Carlo Cardona Albini e Vincenzo Parmentola) che, a parità di titoli preferenziali, vantano un'anzianità di iscrizione all'Albo nettamente inferiore a quella in suo possesso, sopravanzandolo così soltanto a causa dell'ingiusta applicazione del criterio dell'età anagrafica, quindi parametro del tutto sussidiario.

Non vi è chi non veda come l'applicazione del limite decennale abbia finito per azzerare completamente il valore e l'importanza dell'esperienza professionale, siccome tutti i candidati hanno ottenuto il medesimo punteggio nonostante la diversa anzianità maturata, finendo con il determinare un irragionevole *favor* per i candidati più giovani ma evidentemente meno esperti e qualificati.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, l'avv. Vitaliano D'Alessandro, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

NEL MERITO

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 E 136 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 3 DELLA L. 28.04.2016 N. 57. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, CO. 4 DEL D.LGS. 13.07.2017 N. 116, NEL TESTO MODIFICATO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213 DEL 30.12.2025. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I.A) Come dedotto, gli esiti della procedura comparativa di cui è causa sono intimamente inficiati da manifesti vizi di legittimità in quanto costituiscono il risultato dell'applicazione di criteri selettivi palesemente irragionevoli ed ingiusti, avendo di fatto azzerato l'importanza ed il valore dell'esperienza professionale maturata, invero da considerare parametro assolutamente prioritario ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. c) della L. 28.04.2016 n. 57, a mente del quale *«a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica»*.

Nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2016 n. 177 per violazione della delega legislativa, infatti, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che *«l'intenzione del legislatore delegante emerge, con netta evidenza, come già rilevato, dal dettaglio con cui sono esposti i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016. Si intendeva preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo "in caso di ulteriore parità", il candidato più giovane di età»* (cfr. Corte cost., 30.12.2025 n. 213).

E' accaduto, invece, che l'originaria previsione del limite massimo decennale abbia comportato che, a parità di titolo preferenziale (e quindi di almeno dieci anni di anzianità nell'esercizio della professione di avvocato), siano stati selezionati i candidati unicamente in base alla minore età anagrafica, così di fatto annullando il valore dell'esperienza

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

professionale a tutto vantaggio di un criterio che, secondo l'*intentio legis* del Legislatore delegante, era soltanto residuale.

La circostanza risulta dimostrata *per tabulas*.

In tal senso, è sufficiente operare una mera verifica sui candidati utilmente collocati dalla posizione n. 7 (Locatelli Ottavia) alla posizione n. 39 (Parmentola Vincenzo) nella graduatoria definitiva di Napoli, come risultante all'esito di tutti gli scorrimenti (**doc. 12**), per avvedersi che, di questi, in possesso del medesimo titolo preferenziale del ricorrente (ossia il pregresso esercizio della professione di avvocato), ben 16 candidati (Ottavia Locatelli, Anna Lambiase, Mara Maiello, Mariangela Cignarella, Raffaele Sparagna, Rosanna Iannantuono, Federica Siciliano, Angela Cinque, Veronica D'Auria, Giuseppe Rubino, Felice Sorrentino, Giovanni Lorenzo Vocino, Velia Gallo, Ulderico Di Bello, Carlo Cardona Albini e Vincenzo Parmentola) avevano minore anzianità di iscrizione all'Albo rispetto al ricorrente.

Orbene, non vi è dubbio che **la modalità seguita abbia integrato una patente violazione del principio meritocratico che, come noto, deve conformare ogni procedura selettiva**, non essendo stata adeguatamente valorizzata la competenza professionale acquisita in ragione del concreto svolgimento dell'attività di avvocato.

In tal senso, vale considerare che, nella presente vicenda, **la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione della previsione normativa ex tunc con conseguente caducazione degli atti medio tempore adottati, dal momento che il rapporto amministrativo costituitosi con l'avvio della procedura selettiva non poteva ritenersi effettivamente esaurito sino alla conclusione della stessa.**

Nel dipanarsi dell'azione amministrativa, invero, la formazione dell'elenco graduato degli ammessi al tirocinio non determina affatto il consolidamento delle posizioni dei candidati, posto che il conferimento degli incarichi dipende esclusivamente dall'approvazione della graduatoria definitiva, compilata all'esito del superamento del periodo di formazione.

L'accesso al tirocinio, infatti, è condizionato al numero di posti disponibili in ragione del criterio di contingentamento previsto dalla norma, ma non postula in alcun modo un giudizio di idoneità, tanto è vero che la platea degli ammessi può variare sensibilmente (e tanto è avvenuto) in ragione delle opzioni territoriali dei candidati (che possono scegliere fino a tre uffici diversi), delle rinunce ed anche della valutazione negativa sulle attività formative svolte.

In altri e più chiari termini, la stabilizzazione della posizione dei candidati (vincitori e/o idonei entro il limite della riserva) scaturisce da un *iter* complesso ed articolato che, soltanto al termine della procedura, cristallizza l'esclusione e/o l'ammissione.

Come si avrà modo di precisare *infra*, quindi, né la pubblicazione dell'elenco del 20.03.2024, né i successivi scorrimenti avevano comportato la consumazione del potere selettivo, trattandosi soltanto di fasi provvisorie dell'*iter* amministrativo di cui è causa, sicché non è predicabile l'applicazione della norma originaria sulla base di uno sviato rinvio al principio del *tempus regit actum*.

In questo senso, gli esiti della valutazione comparativa dei titoli sono destinati soltanto a confluire nel provvedimento finale, salva evidentemente ogni propedeutica valutazione circa la legittimazione dei candidati e il loro conseguimento dell'idoneità al termine del tirocinio.

L'argomentazione, valida in via generale, rinviene ancora più vigore nella vicenda di cui è causa, posto che il ricorrente non era stato neanche destinatario di una formale esclusione, essendo stato inserito tra i candidati "riservisti" e, quindi, avendo regolarmente espletato con successo l'attività formativa, di modo che, sino alla nomina dei vincitori, egli nutriva ancora fondate aspettative di ottenere il conferimento dell'incarico.

L'assenza di interesse all'impugnazione dell'elenco graduato del 20.03.2024 al momento della sua pubblicazione, in quanto atto non direttamente lesivo in ragione della sua finalità precipua (ossia individuare i candidati ammessi al tirocinio), siccome aveva consentito comunque l'accesso al prosieguo della selezione, comporta che **non si sia formata**

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

alcuna decadenza processuale in capo al ricorrente rispetto a tale atto presupposto, divenuto pregiudizievole soltanto a valle con la conclusione del procedimento.

I.B) I provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore vizio di legittimità per patente violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e di valutazione meritocratica.

Ed infatti, anche a voler ritenere essersi cristallizzati gli effetti degli atti presupposti ed endo-procedimentali con l'asserita attribuzione di diritti oramai quesiti (ipotesi che in radice si contesta), non vi è chi non veda come non si rinvercano comunque, nella presente vicenda, quelle esigenze di certezza del diritto che giustificerebbero l'applicazione di una norma ormai dichiarata incostituzionale.

Sul punto, è dirimente osservare come **la pronuncia della Corte Costituzionale sia intervenuta prima del completamento della procedura e, pertanto, era assolutamente tempestiva, sicché l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto recepirne il contenuto onde adeguare gli esiti finali all'assetto normativo costituzionalmente conforme.**

In tal senso, militavano oggettive ed importanti esigenze di interesse pubblico, onde consentire l'individuazione di candidati effettivamente meritevoli e capaci in quanto muniti di una solida esperienza acquisita nello svolgimento della professione legale.

Ma non solo.

Vale considerare, infatti, che non si rinvenivano di contro ostacoli o difficoltà organizzative che rendessero particolarmente onerosa la rinnovazione delle fasi preliminari in precedenza espletate, dovendosi soltanto riformulare la graduatoria sulla base di un parametro oggettivo e facilmente enucleabile, ossia la data di iscrizione all'Albo.

In altri e più chiari termini, si sarebbe dovuto soltanto applicare l'anzianità di qualifica professionale al posto dell'anzianità anagrafica, potendo così rapidamente addivenirsi alla modifica dell'ordine di collocazione dei candidati.

IN RITO

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

**II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13
COD. PROC. AMM.**

In rito, va rimarcato come la presente controversia sia senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale in ragione dell'impugnazione di atti presupposti che hanno indubbiamente validità generale, siccome gli effetti prodotti non sono circoscritti ad un solo ambito regionale estendendosi di contro al complessivo territorio nazionale.

Come dedotto, infatti, il bando adottato dal Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli presenta un contenuto vincolato ed anzi meramente ripetitivo dello schema unico approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 06.12.2022.

In tal senso, la previsione censurata della *lex specialis*, laddove definisce la modalità di valutazione dell'anzianità professionale limitandola ad un solo decennio, caratterizza ovviamente non solo la selezione relativa ai posti disponibili presso gli Uffici del Giudice di pace di Napoli, quanto piuttosto l'intera procedura di conferimento degli incarichi di giudice onorario espletata dall'Amministrazione resistente, stante la necessaria e doverosa uniformità dei criteri di reclutamento e nomina dei candidati.

**III) SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DELL'AZIONE. SULLA LEGITTIMAZIONE AD
AGIRE E SULL'INTERESSE A RICORRERE.**

Sempre in rito, va poi sottolineato come il ricorso sia assolutamente ammissibile non essendo revocabile in dubbio che il ricorrente, in ragione dello *status* di candidato al concorso in parola, abbia titolo a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati.

Allo stesso modo, è evidente che **l'eventuale accoglimento della domanda caducatoria comporti un'oggettiva utilitas, dal momento che la rimodulazione della graduatoria sulla base del diverso (e costituzionalmente conforme) criterio della maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, gli consentirebbe sicuramente di figurare nella graduatoria di Napoli tra i candidati vincitori.**

A tal riguardo, si consideri che l'ultimo candidato nominato, avv. Vincenzo Parmentola (inserito alla posizione n. 39), è in possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo inferiore

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

a quella del ricorrente (inserito alla posizione n. 43), così come altri n. 15 vincitori, di modo che è oggettivamente certo il conseguimento dell'incarico in conseguenza della riforma dei provvedimenti impugnati, venendo l'avv. D'Alessandro a collocarsi con assoluta certezza nel novero dei posti banditi (n. 40).

Inoltre, si consideri che sino all'ultimo ammesso al tirocinio, avv. Sommesse Annunziata, sono rinvenibili altri n. 7 concorrenti aventi meno anzianità di iscrizione all'Albo (**doc. 13**), sicché la postergazione di tutti i candidati idonei al tirocinio e più giovani ma con meno titoli professionali renderebbe certa la nomina del ricorrente.

Ne deriva che l'inserimento in detta graduatoria produce un indubbio vantaggio consentendo all'avv. D'Alessandro di poter ottenere l'ambito incarico su uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Ufficio del Giudice di pace di Napoli.

IV) SULLA TEMPESTIVITÀ DELL'AZIONE PROPOSTA.

In ultimo, sempre in rito, vale rimarcare l'assoluta tempestività del ricorso siccome proposto nei termini decadenziali decorrenti dalla adozione della determinazione conclusiva della procedura di cui è causa.

La normativa di settore, infatti, è assolutamente chiara nel disporre che la graduatoria finale viene compilata unicamente all'esito del periodo di tirocinio, dovendo necessariamente i candidati passare il vaglio della valutazione da parte della competente organo istituito presso ogni Corte di Appello.

Sul punto, l'art. 7, co. 7 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce espressamente che «*La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio*».

In claris non fit interpretatio.

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Alla luce di tale disposto normativo, quindi, ne deriva che **la graduatoria può dirsi definitiva soltanto all'esito di una fase, quella dell'espletamento delle attività formative, che assume valore oggettivamente preponderante in quanto suscettibile di determinare il contenuto del provvedimento finale**, ossia, in altri e più chiari termini, di individuare i candidati idonei aventi diritto a collocarsi utilmente ai fini del conferimento degli incarichi in questione.

In questo senso, la circostanza che la suddetta graduatoria finale recepisca le valutazioni comparative sui titoli precedentemente effettuate per l'ammissione al tirocinio non muta affatto la natura solo provvisoria e, quindi, endo-procedimentale di tale ultimo atto.

Ancora una volta soccorre il dato normativo, laddove l'art. 6, co. 5 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce che *«La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti»*.

La graduatoria degli ammessi al tirocinio, invero, rappresenta soltanto un elenco graduato che è strumentale alla determinazione del contingente degli "aspiranti" giudici onorari, ossia di coloro che ambiscono a poter svolgere le funzioni giudiziali e che, sulla base della collocazione, acquisiscono mere *chances* di ottenimento della nomina in ragione dei posti banditi.

Del resto, ad ulteriore dimostrazione che si tratta di un elenco non certo cristallizzato è sufficiente rilevare che esso è soggetto a continue variazioni dovute non soltanto a possibili rinunce, ma anche alla facoltà riconosciuta dalla legge di presentare *«domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto»*, con conseguente possibilità di scelta tra uno degli elenchi ove un candidato risulti al contempo utilmente collocato.

A differenza di quanto avviene in altre procedure, quale ad esempio l'ammissione alla facoltà di medicina, non si è in presenza di un'unica graduatoria nazionale, ma di tanti e

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

distinti elenchi pari al numero degli uffici giudiziari ove sono presenti le vacanze da coprire.

Pertanto, **fino all'approvazione della graduatoria definitiva, il candidato che, avendo comunque svolto il tirocinio e conseguito l'idoneità, quale appunto la ricorrente, non è in grado preventivamente di avere contezza circa l'effettiva consistenza delle opportunità di nomina presso altro ufficio giudiziario indicato nella domanda.**

Sussiste quindi l'interesse della ricorrente a sindacare l'atto conclusivo della procedura e, quindi, a contestare la modalità di compilazione della graduatoria approvata al termine delle attività formative, onde poter ottenere una migliore collocazione e, conseguentemente, a poter utilmente figurare.

A conferma di tanto, mette conto rimarcare come tale interesse possa dirsi radicato in capo al ricorrente, già idoneo riservista, soltanto al momento del conferimento degli incarichi, avendo appreso di essersi collocato in posizione (43esima) quasi prossima all'ultima utile per la nomina (40esima).

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati producono gravi ed irreparabili pregiudizi a danno della ricorrente, tenuto conto dell'effetto escludente che determinano.

L'avv. D'Alessandro, infatti, si vede preclusa ogni possibilità di conseguire l'ambito incarico di giudice onorario ancorché abbia dimostrato di possedere le attitudini e le capacità per svolgere le funzioni stante il conseguimento dell'idoneità al termine del previsto periodo di tirocinio, cui ella ha preso parte siccome collocata come "riservista" nella graduatoria di Napoli.

Ne deriva che **il ricorrente è sicuramente nella condizione di poter *ad horas* subentrare a quei candidati che, in virtù di una patente alterazione dei criteri selettivi, sono risultati in turno di nomina sebbene muniti di un'anzianità di**

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

iscrizione all'Albo, e quindi di effettivo svolgimento dell'attività legale, nettamente inferiore.

Al riguardo, è di palmare evidenza come il pregiudizio patito non sia affatto suscettibile di essere ristorato per equivalente, dal momento che incide sulla crescita professionale e sull'acquisizione di importanti competenze che solo il concreto espletamento della funzione giurisdizionale può trasferire.

Nel tempo ordinariamente occorrente alla definizione del giudizio nel merito, quindi, rischierebbe di consumarsi inesorabilmente gran parte del lasso temporale (4 anni) che viene assegnato per attendere all'incarico di giudice onorario, sicché la ricorrente perderebbe la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di esperienze professionali.

Nella ponderazione degli interessi contrapposti e, conseguentemente, nella valutazione bilaterale del requisito cautelare, va sottolineato come **la concessione di misure interinali non sia in alcun modo idonea ad impattare sull'organizzazione degli uffici.**

A tal riguardo, è dirimente rimarcare il notevole lasso di tempo che è intercorso dall'ammissione dei candidati ai tirocini, peraltro conclusisi nei successivi sei mesi, al conferimento degli incarichi (ben oltre un anno), per avvedersi come la temporanea sospensione dei provvedimenti impugnati non arrechi disagi sproporzionati ed insostenibili nell'erogazione del servizio.

Ed inoltre, l'eventuale concessione di una misura atipica, quale il *remand*, ben potrebbe accelerare la rimodulazione della graduatoria e, quindi, l'assegnazione del ricorrente alla sede opzionata in tempi sicuramente adeguati ad assicurare il corretto perseguimento dell'interesse pubblico che, a ben vedere, non può prescindere dalla individuazione dei candidati effettivamente più capaci e meritevoli.

Peraltro, come osservato, il ricorrente ha già espletato il previsto tirocinio e, conseguentemente, è già pronta per assumere le funzioni *de quibus*.

Inoltre, a dimostrazione dell'attualità del pregiudizio, mette conto evidenziare altresì che le nomine in questione, disposte con delibera del 17.12.2025, non sono state ancora

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

formalizzate e, quindi, i candidati indicati non hanno ancora preso servizio, di modo che vi è senz'altro la concreta possibilità di eseguire le misure cautelari senza alcuna difficoltà organizzativa.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 13.02.2026

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli, indetto con decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 13.02.2026

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 13/02/2026 19:26:23

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 13542 del 23.07.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, nel giudizio RGN 1904/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".